

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa

Il Giudice designato, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento portante
il n. 5/2024 P.U., promossa da

(C.F. _____), con il patrocinio
_____ ra in atti

_____ parte ricorrente

avente ad oggetto esdebitazione del sovraindebitato incapiente

nel quale svolge funzioni di OCC il gestore della crisi

ha emesso il seguente:

DECRETO

Rilevato che:

_____ ha chiesto la concessione del beneficio
dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente previsto dall'art. 283
CCII deducendo: a) di essere persona fisica meritevole in quanto trovatasi
in stato di sovraindebitamento in assenza di frode, dolo o colpa grave; b) di
non disporre di alcuna utilità diretta o indiretta, neppure in prospettiva
futura, da poter destinare alla soddisfazione dei creditori, in quanto
percepitrice del solo reddito da lavoro autonomo derivante dal corrispettivo
dell'attività di pulizia svolta per una ditta terza; c) di non aver mai in
precedenza fruito di analoga tutela;



al ricorso è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 283 co. 3 CCII oltre alla relazione particolareggiata del gestore della crisi di cui al successivo co. 4;

l'istruttoria è consistita in produzioni documentali, comprensive delle integrazioni richieste con decreto interlocutorio del 28/11/2024 e nell'audizione della ricorrente;

Considerato che:

alla fattispecie in esame è applicabile la disciplina dell'art. 283 CCII nel testo modificato dal d.lgs. 13/09/2024, n. 136;

il beneficio richiesto, che consente al debitore sovraindebitato di ottenere l'inesigibilità dei crediti anteriori, è riservato alle sole persone fisiche che rientrano nel perimetro soggettivo individuato dall'art. 2 lett. c) CCII e può essere fruito una sola volta nella vita;

esso presuppone, inoltre, la sussistenza di due condizioni congiunte: a) una oggettiva, consistente nell'indisponibilità di risorse che siano destinabili alla soddisfazione dei creditori in via diretta, tramite pagamenti pecuniari, o indiretta, mediante liquidazione di beni ed altre utilità patrimoniali o realizzazione di crediti; b) una soggettiva, consistente nell'assenza di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

l'indagine sul requisito oggettivo dell'incapienza richiede una verifica delle componenti patrimoniali attive presenti e future (queste ultime da valutare in via prognostica; cfr. Trib. Alessandria 19/09/2024; Trib. Rimini, 23/01/2024), delle quali deve essere offerta una rappresentazione fedele e completa, ed include anche la percezione di redditi, il cui ammontare annuo non deve superare la soglia individuata dall'art. 283 co. 2 CCII;

la disposizione da ultimo richiamata rimette, *in primis*, al giudice l'individuazione dell'entità delle somme nette occorrenti al mantenimento del debitore e della famiglia, come tali non disponibili per la soddisfazione dei creditori, e ciò affinché possa tenersi conto delle specifiche esigenze



personali rappresentate nel singolo procedimento, ma al contempo stabilisce una soglia reddituale al di sotto della quale l'incapienza sussiste *ex lege*, la quale corrisponde “*all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*”;

ne deriva che è senz’altro ammesso alla procedura il debitore che disponga di un reddito inferiore, pari o di poco superiore alla soglia indicata;

in presenza di redditi maggiori, per contro, spetta al giudice valutare, caso per caso e con congrua motivazione, anche in considerazione delle condizioni personali del ricorrente e del contributo stabile offerto da altri conviventi, se ed in che misura elevare la soglia reddituale che consente l’accesso alla procedura, ove ritenga che il *surplus* sia comunque occorrente al mantenimento del debitore e del nucleo familiare;

in ogni caso non può essere ammesso all’esdebitazione colui che percepisca un reddito eccedente i bisogni personali e familiari, come tale destinabile alla soddisfazione anche minima del ceto creditorio, dovendo in tal caso, ai fini dell’esdebitazione, ricorrere a procedure alternative quali la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore o la liquidazione controllata;

venendo al requisito soggettivo, esso è rappresentato da una condizione di sovraindebitamento non derivante né dal compimento di atti in frode, né da dolo o colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni risultate insostenibili; la mera condizione di indebitamento eccessivo non costituisce dunque ragione ostativa, occorrendo indagare sulle cause che lo hanno determinato e sulla “grave” rimproverabilità delle stesse;

il riferimento alla colpa grave, come criterio selettivo delle condotte rilevanti, pur imponendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un’ottica comparativa e scevra da giudizi morali,



muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell'uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell'illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte (Trib. Avellino 11/04/2024);

l'accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica, non solo ai debitori persone fisiche che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato);

tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta assunta dal sovraindebitato, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 283 co. 5 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati;

Ritenuto nella fattispecie in esame che:

è debitore persona fisica non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, avendo ella svolto attività di lavoratore autonomo (servizio di pulizia dei locali di un ente);



la ricorrente non ha in precedenza fruito del beneficio richiesto;

l'approfondito esame delle disponibilità patrimoniali e reddituali presenti e future ha restituito un quadro chiaro in ordine all'indisponibilità di risorse da destinare ai creditori;

ella è risultata, anzitutto, non intestataria di alcun bene liquidabile, come si evince dalle visure in atti;

il reddito annuale percepito è contenuto, in media (nel triennio), nella misura di € 12.000,00, importo da ridurre ulteriormente in quanto comprensivo anche delle spese necessarie all'acquisto dei prodotti indispensabili allo svolgimento dell'attività sopra menzionata, calcolate nella misura di € 450,00 al mese;

il reddito netto annuale disponibile, pari ad € 6.600,00 è, pertanto, inferiore alla soglia stabilita dall'art. 283 co. 2 CCII, posto che la misura dell'assegno sociale 2024 aumentato della metà e moltiplicato per tredici mensilità ascende ad € 10.420,99;

con riferimento alle cause dell'indebitamento, si evince dalla relazione particolareggiata e dall'audizione della ricorrente, che esse sono ascrivibili al peggioramento delle condizioni economiche personali dovute alla perdita del lavoro per un certo periodo, all'allontanamento del coniuge dal nucleo familiare, oltre che al tragico evento (morte del figlio) che ha colpito l'odierna istante;

i debiti insoluti sono tutti di natura fiscale e contributiva (v. elenco allegato) e derivano dall'incapacità della di assolvere con regolarità alle obbligazioni tributarie con le risorse ricavabili dalla propria attività professionale;

tale condizione di insolvenza si è manifestata dopo la morte del figlio, la separazione di fatto dal marito, ormai trasferitosi in altro Comune e non più in contatto con la ricorrente, la perdita del lavoro avvenuta nel 2022 e la conseguente difficoltà di far fronte alle rate del debito erariale;



è nota la giurisprudenza che esclude la meritevolezza del debitore in presenza di un rilevante indebitamento fiscale sul presupposto della violazione di un preciso dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva (cfr. *ex multis* Trib. Ferrara, 28/12/2024; Trib. Verona, 7/09/2023; Trib. Ivrea, 1/08/2023);

nel caso di specie va tuttavia valorizzato, al fine di escludere la grave rimproverabilità della condotta assunta dalla ricorrente, che ella non ha destinato le risorse reddituali sottratte all'Erario al pagamento di altri creditori, né ha contratto finanziamenti per spese voluttuarie, ma anzi ha tentato, anche ai fini del rilascio del DURC per lo svolgimento della propria attività professionale, di onorare il debito fiscale con una proposta di rateizzazione solo in parte assolta;

è emerso, anche all'esito dell'audizione, che la ricorrente non ha deliberatamente rinunciato al pagamento degli oneri tributari, ma si è trovata nell'incapacità di farvi fronte, avendo dovuto accettare, al fine di poter sopravvivere, condizioni economiche poco compatibili con gli oneri connessi alla professione, in sostanza assumendo integralmente il costo fiscale della propria attività lavorativa a fronte di un corrispettivo irrisorio;

non è emersa, infine, alcuna frode causativa della condizione di eccessivo indebitamento, atteso che dall'esame degli atti acquisiti, compresi gli estratti del conto corrente, non risulta alcuna operazione sproporzionata rispetto alle possibilità economiche della ricorrente, né alcun atto depauperativo del patrimonio che possa aver arrecato pregiudizio ai creditori;

sussistono pertanto tutte le condizioni di legge per accordare il beneficio richiesto;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese tenuto conto della natura non contenziosa del presente procedimento e dell'assenza di contraddittori.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso proposto da
) e per l'effetto concede l'esdebitazione;

Dispone che l'OCC comunichi al debitore e ai creditori il presente decreto con avviso che possono presentare reclamo a norma dell'art. 124 CCII nel termine di trenta giorni.

Manda alla Cancelleria di trasmettere al giudice delegato i reclami eventualmente proposti dai creditori avverso il presente decreto e all'OCC di depositare in atti prova della comunicazione eseguita.

Dispone che la ricorrente trasmetta all'OCC e contestualmente depositi entro il 31/01 di ogni anno a partire dal 2026 e fino al 2028 la dichiarazione relativa alle utilità ulteriori di cui all'art. 283 commi 1 e 2;

Dispone che la suddetta dichiarazione sia depositata nel termine indicato anche se negativa;

Onera l'OCC di vigilare sull'osservanza degli obblighi informativi da parte del debitore e di verificare, tramite opportuni riscontri, la veridicità della dichiarazione annuale resa;

Dispone che, con apposita relazione annuale, da depositare entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al debitore, l'OCC dia conto dell'adempimento dell'obbligo informativo e delle verifiche compiute, proponendo, in presenza di utilità rilevanti non dichiarate, la revoca del beneficio;

Onera l'OCC di continuare inoltre a verificare per l'intero triennio, anche mediante periodica richiesta di informazioni al debitore, le modifiche relative alla composizione del patrimonio e dei redditi onde accertare l'esistenza di eventuali utilità sopravvenute da comunicare tempestivamente ai creditori, al fine di essere sottoposte ad iniziative cautelari o esecutive individuali, previa autorizzazione del giudice delegato;



Manda alla cancelleria di formare un fascicolo cartaceo della presente procedura in cui raccogliere per il triennio rilevante copia delle dichiarazioni del debitore, delle relazioni dell'OCC e di ogni altro atto della procedura.

Si comunichi alle parti costituite.

Avellino, 9 gennaio 2025

il Giudice

Dott. Pasquale Russolillo

